



**Politecnico
di Bari**

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE RDO SUL MEPA
PER L'APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE E
ADEGUAMENTO DELL'AULA MAGNA ATTILIO ALTO PRESSO IL POLITECNICO DI BARI
ALL'INTERNO DEL CAMPUS UNIVERSITARIO "E. QUAGLIARIELLO"**

CUP: D96F2000030005 - CIG: 83846911E7

1. PREMESSE E OGGETTO

Con decreto del Direttore Generale n. 340 del 28/07/2020 di questa stazione appaltante, Politecnico di Bari (di seguito “Politecnico”), con sede in Bari, via Giovanni Amendola 126/B, ai sensi dell’art.1, co. 2, lett. b) del decreto-legge n. 76 del 16/07/2020, è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 63 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”), per l’affidamento dell’appalto di esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’Aula Magna “Attilio Alto” presso il Politecnico di Bari all’interno del Campus universitario “E. Quagliariello”.

L’affidamento avverrà mediante procedura negoziata e con applicazione del criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Carmela Mastro Responsabile del Settore Servizi Tecnici per il Patrimonio Edilizio (tel. 0805962572, e-mail carmela.mastro@poliba.it).

La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l’ausilio di sistemi telematici, nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.

2. DOCUMENTI DI GARA, CHIARIMENTI, PRECISAZIONI E COMUNICAZIONI

Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Documentazione progettuale;
- 2) Schema di contratto;
- 3) Modulistica competente:
 - Domanda di partecipazione corredata delle dichiarazioni sostitutive
 - Dichiarazione ulteriori soggetti;
 - DGUE.
- 4) Patto di Integrità;
- 5) Informativa Privacy.

L’intera documentazione di gara è disponibile sul sito internet del Politecnico: <http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/gare-e-appalti> nonché sulla piattaforma telematica MEPA.

Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti in merito alla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare nell'area comunicazione del MEPA e all'indirizzo PEC risorseedilizie.poliba@legalmail.it almeno 8 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimento devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, c. 4, del CODICE, le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Si precisa che:

- Nessun compenso o rimborso di spese spetterà ai concorrenti per effetto della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui la stessa gara dovesse, per qualsiasi motivo, essere annullata o se non dovesse procedersi ad aggiudicazione.

Comunicazioni

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC da utilizzare per le comunicazioni di cui all'art. 76 del CODICE.

Salvo che non sia diversamente indicato in questo disciplinare, tutte le comunicazioni tra il Politecnico e i concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC risorseedilizie.poliba@legalmail.it e all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione dovranno essere tempestivamente segnalati al Politecnico; diversamente il Politecnico declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti i concorrenti raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, co. 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i concorrenti ausiliari.

3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Il presente appalto, come definito all'art. 28 del Codice, è un appalto misto di lavori e forniture.

L'appalto è costituito da un unico lotto in ragione delle sue stesse caratteristiche ed in considerazione del fatto che le opere previste riguardano prestazioni contrattuali che, per ragioni di efficienza e buon funzionamento dell'appalto, devono essere eseguite da un unico operatore economico in grado di coordinare gli interventi in maniera ottimale, garantendo la loro realizzazione a regola d'arte e nel rispetto della tempistica dettata dal progetto.

L'importo complessivo a base di gara dei lavori oggetto del presente appalto, ammonta a € **1.290.064,40** oltre IVA come per Legge, suddiviso come di seguito specificato:

- € 925.438,51 per **lavori** (importo soggetto a ribasso d'asta), da compensarsi a corpo;
- € 265.043,81 per **forniture** (importo soggetto a ribasso d'asta), da compensarsi a corpo;
- € 99.582,08 per **oneri relativi alla sicurezza** (importo non soggetto a ribasso d'asta), da compensarsi a corpo.

Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:

Cat.	Classifica	Qualificazione obbligatoria	Euro	%	Prevalente o scorporabile	% massima subappaltabile*
OG 1	II	Sì	498.445,48	41,87	Prevalente	30% dell'importo totale del contratto
OG 11	II	Sì	426.993,03	35,87	Scorporabile	30% dell'importo della categoria

*** L'importo complessivo delle lavorazioni subappaltabili non deve comunque superare il 30 % dell'importo totale del contratto.**

4. CONDIZIONI DELL'APPALTO

4.1. TERMINE DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **210 (duecentodieci)** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

4.2. PENALI

Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 4 del Codice, in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera di **Euro 1 per mille** (Euro **UNO** ogni mille) dell'importo netto contrattuale.

L'importo complessivo delle penali irrogate non può comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale: qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale, trovano applicazione le disposizioni in materia di risoluzione del contratto di cui all'art. 108 del Codice.

4.3. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, lett. dddd) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i..

In conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50/2016, è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20% sul valore del contratto da

corrispondere all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro **100.000,00** (diconsi euro centomila/00).

A garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 41, comma 1 lettera d);
- b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 20 (venti) giorni dal pagamento precedente;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all' art. 65 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

In caso di irregolarità del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, qualora tale ammontare non sia già noto; chiede altresì all'appaltatore la regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga idonea a motivare la condizione di irregolarità del DURC;
- b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui all'articolo 52, comma 2;
- c) qualora la irregolarità del DURC dell'appaltatore o dell'eventuale subappaltatore dipenda esclusivamente da pendenze contributive relative a cantieri e contratti d'appalto diversi da quello oggetto del presente documento, l'appaltatore che sia regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente documento, oppure non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale, può chiedere una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale in cui si attesti della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel cantiere, come previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, può essere utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, riferita al solo cantiere e al contratto d'appalto oggetto del presente documento, con il quale si potrà procedere alla liquidazione delle somme trattenute ai sensi della lettera b).

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P.

invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici). Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 52, comma 3.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute, nulla ostando, è pagata entro 60 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 3 del decreto-legge n. 76 del 16.07.2020, invitando almeno 15 (quindici) Operatori economici presenti sulla Piattaforma telematica MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 1 co. 3 del decreto – legge n. 76 del 16/07/2020 si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97 co. 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del CODICE, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del CODICE.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti.

È fatto divieto al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti di partecipare anche in forma individuale.

È fatto divieto al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del CODICE sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del CODICE, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c), del CODICE, il consorzio indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 2, lett. f), del CODICE, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC 23 aprile 2013, n. 3).

Per tutte le tipologie di rete la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC 23 aprile 2013, n.

3).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, c. 1, lett. b) e c), del CODICE, ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, c. 12, del CODICE, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, c. 6, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per essere ammessi alla procedura negoziata mediante R.d.O. i soggetti interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Requisiti di ordine generale

1. Assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del CODICE o di altri impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

B) Requisiti di idoneità professionale

1. Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura (C.C.I.A.A.), competente territorialmente per attività coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata. Per i soggetti non tenuti all'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura il concorrente dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione e contestualmente si impegna a produrre, su richiesta dell'Amministrazione, copia dell'atto costitutivo e dello Statuto dell'Ente di appartenenza ovvero di documentazione equipollente a comprova, aventi contenuto coerente con l'oggetto della gara.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

C) Requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa

a) Per i lavori:

- Possesso dell'attestazione SOA **OG 1** classifica **II**;
- Possesso dell'attestazione SOA **OG 11** classifica **II**.

b) Per le forniture:

- aver realizzato, negli esercizi finanziari dell'ultimo triennio (2017/2018/2019), un fatturato globale non inferiore ad € 795.131,43 oltre IVA;
- aver realizzato, nell'ultimo triennio (inteso quale triennio antecedente la data di pubblicazione del bando) forniture identiche o analoghe a quelle oggetto dell'appalto per un importo complessivo nel triennio non inferiore a € 265.043,81 oltre IVA.

Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettere b) e c) trova applicazione il primo comma dell'art. 47 del Codice; per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2, lett. c) è ammesso quanto previsto dal comma 2 dell'art. 47 del Codice.

Ai sensi dell'art. 83 del Codice, nel caso di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g) la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale/idoneità professionale, tecnico organizzativo ed economico-finanziario avverrà anche attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC.

Relativamente alle forniture

È richiesta la qualificazione in proprio, o la costituzione in RTI oppure il ricorso all'istituto dell'avvalimento o del c.d. subappalto qualificante.

L'offerta dovrà essere comprensiva di tutte le prestazioni occorrenti, nessuna esclusa, per la corretta fornitura, posa in opera ed utilizzo dei prodotti, nonché degli elementi indicati nelle schede descrittive.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del CODICE, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del CODICE, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale di cui all'art. 83, c. 1, lett. b) e c), del CODICE avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 89, comma 11 del Codice.

Pertanto non è ammesso l'avvalimento per i lavori rientranti nella categoria OG 11.

Inoltre, non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale. L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del CODICE e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Ai sensi dell'art. 89, c. 1, del CODICE, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Politecnico in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, c. 7, del CODICE, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria sia l'impresa che si avvale dei requisiti.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il Politecnico impone al concorrente di sostituire l'ausiliaria, secondo quanto previsto dall'art. 89, c. 3, del CODICE.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Cassa procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

L'operatore economico che intende ricorrere all'avvalimento dovrà produrre la seguente documentazione:

1. originale o copia conforme del contratto di avvalimento in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto digitalmente sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

Nel contratto di avvalimento dovrà essere specificato che il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Politecnico di Bari, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto, per tutta la durata del contratto stesso.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Invece, la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento di ausiliaria che appartiene al medesimo gruppo dell'ausiliata, in luogo del contratto di cui al punto precedente, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

2. Copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi. In caso di avvalimento per le forniture dichiarazione attestante il possesso dei requisiti necessari di capacità economico/finanziaria e tecnico/organizzativa.
3. Dichiarazioni sui requisiti generali e speciali resa dall'impresa ausiliata, con eventuale documentazione a corredo, in aggiunta a quella attestante l'avvalimento per gli ulteriori requisiti necessari per la partecipazione alla gara.
4. Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria, con eventuale documentazione a corredo, attestante:
 - il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
 - l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante di mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie relative al requisito per cui è prestato l'avvalimento;
 - la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34, né in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara, né in posizione di ausiliaria di più di un operatore economico partecipante alla gara;
5. D.G.U.E. "Documento di Gara Unico Europeo" da presentarsi distintamente anche per l'impresa ausiliaria, sottoscritto digitalmente dalla stessa.

L'indicazione della/e ausiliaria/e dovrà essere riportata anche nel PASSOE prodotto dall'operatore economico concorrente.

9. SUBAPPALTO

L'operatore economico deve indicare, all'atto dell'offerta, le singole opere o prestazioni che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105, D.Lgs. n. 50/16. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Per le forniture è ammesso il ricorso al subappalto facoltativo o al subappalto necessario o qualificante.

L'importo totale delle lavorazioni subappaltabili non può superare il 30 % dell'importo totale del contratto.

L'appaltatore rimane comunque responsabile, nei confronti del Politecnico, dell'opera e delle prestazioni subappaltate come dell'opera e delle prestazioni proprie.

Il Politecnico non provvederà al pagamento diretto del/i subappaltatore/i ed i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore, che dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

10. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo non è obbligatorio. Esso potrà essere comunque effettuato previo appuntamento da concordare con il RUP ing. Carmela Mastro (tel.: 0805962572, e-mail: carmela.mastro@poliba.it).

11. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1 co. 4 del decreto – legge n. 76 del 16/07/2020, per la presente procedura non è richiesta la garanzia provvisoria.

12. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara gli operatori economici interessati dovranno far pervenire la propria offerta con tutta la relativa documentazione richiesta redatta in lingua italiana tramite la piattaforma MEPA **entro le ore 12.00 del 25.08.2020.**

Si precisa e si ricorda che:

- Oltre il suddetto termine, non sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente, né si darà luogo a gara di migioria, né sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.
- La verifica dei requisiti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC in conformità alla delibera 17 febbraio 2016, n. 157. Pertanto, tutti i concorrenti alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPass.
- Nessun compenso o rimborso di spese spetterà ai concorrenti per effetto della presentazione dell'offerta per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui la stessa dovesse - per qualsiasi motivo - essere annullata, o se non si procedesse all'aggiudicazione o alla stipulazione del contratto.
- Circa l'inammissibilità delle offerte, si applica quanto previsto dall'art. 59, c. 4, del CODICE.
- La documentazione inviata dai concorrenti resterà acquisita agli atti del Politecnico e non verrà restituita neanche parzialmente.
- Le offerte devono avere una validità di 180 giorni dalla loro presentazione, prorogabili a richiesta del Politecnico per ulteriori 180 giorni, e sono da intendersi fisse e invariabili per tutta la loro durata.

- Con la presentazione della propria offerta, il concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel Disciplinare, nel Capitolato e comunque nella documentazione di gara complessivamente considerata.

12.1 Documentazione Amministrativa

Le dichiarazioni, rese ai sensi dell'articolo 38, comma 2 e 46, 47, 76 e 77 bis del DPR n. 445/2000 e sottoscritte dal legale rappresentante dell'operatore economico, devono essere redatte utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dalla Stazione Appaltante e resi disponibili in allegato al presente disciplinare (c.d. modulistica competente).

La documentazione che il concorrente dovrà produrre è la seguente:

- 1) Domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive (All. A);
- 2) Dichiarazione degli ulteriori soggetti titolari di cariche e qualifiche (All. B);
- 3) Documento di gara unico europeo (DGUE) da rendere esclusivamente in formato elettronico (All. C);
- 4) Sottoscrizione del Patto di Integrità (All. D);
- 5) Versamento contributo ANAC;
- 6) PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS: disponibile sul sito web dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), seguendo le istruzioni ivi riportate;
- 7) in caso di R.T.I. già costituito o in caso di consorzio ordinario a pena di esclusione: mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo o dell'atto costitutivo del consorzio; in originale o copia autenticata dello stesso, nonché la relativa procura che deve essere conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario;
- 8) in caso di R.T.I. non ancora costituito a pena di esclusione: l'impegno, in caso di aggiudicazione della procedura, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi (da indicare in sede di offerta) quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- 9) nel caso in cui il concorrente intenda avvalersi di un altro operatore economico, deve essere prodotta, a pena di esclusione tutta la documentazione prevista all'art. 89, co. 1 del D.Lgs. 50/2016;
- 10) Procura speciale (eventuale): nel caso in cui i documenti amministrativi e l'offerta siano sottoscritti da un procuratore del concorrente, deve essere inserita, a pena di esclusione, la procura speciale (in originale o copia autentica) da cui lo stesso trae i poteri di firma;
- 11) Eventuale documentazione comprovante la dissociazione dai soggetti cessati;
- 12) Ai fini di quanto previsto dall'art. 80, co. 7 del Codice, nel caso il concorrente abbia dichiarato di trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 80, co. 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o all'art. 80, co. 5, eventuale documentazione atta a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

12.2 Documentazione economica

1) **Offerta economica**, creata di default dal sistema, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico offerente o dal legale rappresentante dell'operatore economico mandatario in caso di raggruppamento di concorrenti già formalizzato o dai legali rappresentanti di tutti i concorrenti riuniti in caso di raggruppamento non ancora formalmente costituito, da compilare nel rispetto delle regole imposta a sistema e nel quale il concorrente dovrà indicare a pena di esclusione:

- il ribasso percentuale offerto, verranno presi in considerazione solo i primi tre decimali della percentuale di ribasso;
- la stima dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, co. 10 del Codice;
- il costo della manodopera ai sensi dell'art. 95, co. 10 del Codice (la stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, co. 5, lett. d del Codice).

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di cui all'art. 32 co. 8 del Codice. L'offerta incompleta, in tutte o in alcune delle parti, o non conforme alle prescrizioni di cui sopra è causa di esclusione dalla gara, ed in particolare comporta l'esclusione automatica dell'offerta, la mancata sottoscrizione, da parte del legale rappresentante attivo sul sistema di e-procurement, mediante firma digitale, dell'offerta economica.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

In ottemperanza al disposto dell'art. 83, c. 9, del CODICE si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire di requisiti previsti per la partecipazione e di documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei requisiti di idoneità e di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni per la partecipazione alla procedura negoziata (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di scelta del contraente, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o di elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie di lavori ai sensi dell'art. 48, c. 4, del CODICE), sono sanabili.

Ai fini della sanatoria il Politecnico assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a 10 giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, il Politecnico procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, c. 9, del CODICE è facoltà del Politecnico invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati, ed eventualmente di assegnare a tal fine un termine perentorio, entro cui le imprese concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l'esclusione dalla gara.

13. PROCEDURE DI GARA

Il Politecnico, le concorrenti e l'aggiudicataria si impegnano al rispetto del Codice Etico e di Comportamento del Politecnico, presente all'interno della sezione "Ateneo", sotto - sezione "Statuto e Regolamenti".

A) Esame delle offerte

Nel giorno fissato da questa Amministrazione e comunicato agli operatori economici, il Seggio di gara sulla piattaforma MEPA procederà alla valutazione delle offerte ricevute sulla base di quanto stabilito nel presente disciplinare e nei documenti ad esso allegati. Nelle fasi di seduta pubblica, è garantita in automatico agli operatori economici concorrenti la visibilità e l'accesso alle operazioni di gara direttamente dalle proprie sedi. Pertanto, ogni qualvolta si procederà con l'apertura di una busta i concorrenti ne avranno immediata ed automatica visualizzazione, secondo i termini e i contenuti a cui i partecipanti hanno diritto ad accedere. Si procederà quindi alla verifica ed al riscontro dei dati risultanti dal Casellario informatico dell'A.N.A.C. con riferimento a ciascun concorrente alla gara. Il Seggio di gara procederà poi all'apertura ed all'esame delle Offerte Economiche dei soli concorrenti che abbiano presentato la documentazione amministrativa completa e regolare.

Ai sensi dell'art. 1 co. 3 u. cpv del D.L. 76/2020 si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, co.2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

B) Aggiudicazione provvisoria

Ai sensi dell'art. 58, co. 7 del Codice e dell'art. 52, co. 1 delle "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione", una volta conclusa la procedura, il sistema telematico produce in automatico la graduatoria sulla base dei criteri scelti dal Soggetto Aggiudicatario tra le opzioni proposte dal sistema stesso. In seguito il Seggio di gara provvederà a formulare la proposta di aggiudicazione a favore della migliore offerta, cliccando su "Aggiudica provvisoriamente". Non saranno ammesse offerte in aumento rispetto all'importo a base di gara,

offerte incomplete, parziali o plurime, condizionate od espresse in modo indeterminato. La stazione appaltante si riserva il diritto di:

- Non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta presentata sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 95, co. 12 del Codice;
- Di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè la stessa risulta valida e congrua;
- Di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto alle imprese concorrenti al verificarsi di tale evenienza.

La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente disciplinare, dal codice dei contratti (D.Lgs. 50/2016) e dal regolamento (DPR 207/2017 per le parti non abrogate) e da altre disposizioni di legge vigenti.

L'accertamento definitivo in ordine all'effettivo possesso dei requisiti auto dichiarati sarà effettuato dalla stazione appaltante, in capo al soggetto risultato aggiudicatario, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000. La falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a successive gare per ogni tipo di appalto.

C) Aggiudicazione e stipula del contratto

Ai sensi dell'art. 32 co. 7 del Codice l'aggiudicazione definitiva sarà efficace soltanto dopo che il Politecnico avrà effettuato con esito positivo le verifiche e i controlli in capo all'aggiudicatario circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti. Il Politecnico procederà direttamente all'emanazione del provvedimento di aggiudicazione che sarà comunicata ai sensi dell'art. 76 co. 5 lett. a) del Codice. Divenuta efficace l'aggiudicazione, il Punto Ordinante della Stazione Appaltante provvederà all'aggiudicazione definitiva sulla piattaforma MEPA: la stazione appaltante procederà con successiva comunicazione a rendere noti gli adempimenti necessari ai fini della stipula del contratto. La stipula del contratto avrà luogo entro i 60 giorni previsti all'art. 32 co. 8 del Codice. Il Politecnico procederà a comunicare, ai sensi dell'art. 76 co. 5 lett. d), la data di avvenuta stipula del contratto. Salvo quanto disposto dall'art. 32 comma 13 del Codice il vincolo giuridico contrattuale tra le parti sorge, ai sensi di legge, dalla data di stipula del contratto di appalto. Ai sensi dell'art. 53 delle "Regole del Sistema di e-procurement", vista la peculiarità del MEPA, quale strumento interamente telematico, il "Documento di stipula" assumerà la forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale dal soggetto aggiudicatario. Il contratto si intenderà così validamente perfezionato nel momento in cui il "Documento di Accettazione" firmato digitalmente dal punto ordinante verrà caricato sul sistema MEPA. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la stazione appaltante procederà secondo quanto previsto dall'art. 110 del Codice.

14. GARANZIA DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del Codice, **pari al 10 per cento dell'importo contrattuale**. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a

garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'aggiudicazione o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

15. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nel corso della procedura saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di dati personali) e del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e quelle riguardanti il diritto di accesso ai

documenti ed alle informazioni. Per informazioni più dettagliate si rimanda all'Informativa Privacy allegata al presente Disciplinare.

16. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto. L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3. Il Politecnico verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

17. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30.3.2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nonché gli obblighi previsti dal Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari, emanato con Decreto Rettorale n. 582 del 28.09.2018 e consultabile al seguente indirizzo:

https://www.poliba.it/sites/default/file/codice_etico_e_di_comportamento_del_politecnico_di_bari_0.pdf. Il contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi.

18. PRESCRIZIONI E INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 **costituisce causa di esclusione dalla gara** l'aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque l'aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Politecnico di Bari nei confronti del concorrente per il triennio successivo alla cessazione

del rapporto. Il concorrente è tenuto a dichiarare in sede di gara, **a pena di esclusione**, l'insussistenza di tale situazione di incompatibilità.

19. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità giudiziaria competente per eventuali procedure di ricorso inerenti la procedura negoziata è il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Piazza Giuseppe Massari, 6 - 70122 Bari (BA)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Sandro Spataro